



Federazione Italiana Scuole Materne
Sezione Provinciale di Pordenone

Via Revedole n. 1 - 33170 PORDENONE (PN)
Tel. 0434 521492 – Fax 0434 240474
e-mail: segreteria@fismpn.it

AI SIGNORI PRESIDENTI
delle Scuole dell'Infanzia FISM
e loro COLLABORATORI
LORO SEDI

Pordenone, 23 Aprile 2020

Circolare n. 10/2020

Signori Gestori e Collaboratori,

Vi inviamo la presente circolare per portarVi a conoscenza di quanto riportato nel seguente:

Oggetto: COVID-19: misure di sostegno al credito, sospensione mutui e finanziamenti, spese sanificazione

Il D.L. 08.04.2020 n. 23 "DL Liquidità" prevede norme che consentono alle imprese di poter disporre di una maggiore liquidità per far fronte alla situazione di crisi causata dal COVID-19. Di seguito le due tipologie di maggiore interesse.

1 - Garanzia 100% per nuovi finanziamenti di importo fino a € 25.000

Beneficiari: Piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Garanzia: Pari al 100% del finanziamento (a cura del Fondo Centrale di Garanzia PMI). E' concessa automaticamente, gratuitamente e senza alcuna valutazione.

Finanziamento: Deve essere "nuovo", vale a dire che ad esito della concessione del finanziamento l'ammontare complessivo delle esposizioni finanziarie risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020

Ammontare: Il finanziamento non può essere superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data della domanda di garanzia, e comunque non superiore a euro 25.000,00

Durata: Non superiore a 72 mesi (6 anni) con inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi (2 anni) dall'erogazione.

Tasso: E' previsto un tasso massimo stimato all'1,2% annuo circa (stima a cura del ministero dell'Economia e Finanze).

Agricoltura: Le condizioni di cui sopra si applicano anche alle garanzie rilasciate da ISMEA a favore delle imprese agricole.

2 - Garanzia 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per nuovi finanziamenti di importo fino a € 800.000

Beneficiari: Piccole e medie imprese la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Garanzia: Pari al 100% del finanziamento (di cui 90% Stato e 10% Confidi).

Istanze: In entrambi i casi, l'impresa interessata deve compilare un modulo sottoscritto dal legale rappresentante e fornito dalla Banca alla quale si rivolge per chiedere il finanziamento. Ogni specifica

informazione va richiesta direttamente alla Banca di riferimento.

ALTRE AGEVOLAZIONI

- Oltre alle garanzie sui crediti è prevista la **sospensione di mutui prima casa per coloro che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio di quest'anno, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33%** rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus.
- Viene **sospeso, dal 17 marzo** (anche se la comunicazione di sospensione viene presentata dopo e la rata non è stata pagata) **al 30 settembre 2020 compreso, il pagamento delle rate di finanziamenti** (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di **leasing**. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. La moratoria ex lege sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
 - sospensione dell'**intera rata** (quota capitale e quota interessi), **gli interessi che matureranno** durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) **saranno ripagati** in quote, dopo il 30 settembre 2020, **nel piano di ammortamento residuo**;
 - sospensione della **sola quota capitale, gli interessi** sul capitale ancora da rimborsare **dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione**, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.

L'azienda può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata), previa comunicazione alla banca/intermediario, e riprendere il normale pagamento delle rate.

- Il "Decreto Cura Italia" ha introdotto uno specifico **credito d'imposta** per le spese di **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** sostenute e documentate nel periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 20.000 euro per contribuente, nel limite complessivo massimo per le casse erariali di 50 milioni di euro.

Nell'auspicio di esservi stati ulteriormente utili con questa nostra circolare, oltre a quelle già inviate in precedenza, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

La Presidente Provinciale
(Dott.ssa Bianchi Maria Antonietta)